



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO *DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI*

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 78 del 17 dicembre 2024*

I N D I C E

TITOLO 1	- DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Articolo 1.1	- Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	Pag. 4
Articolo 1.2	- Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	Pag. 4
Articolo 1.3	- Principi generali e finalità	Pag. 5
Articolo 1.4	- Definizioni	Pag. 5
TITOLO 2	- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	Pag. 7
Articolo 2.1	- Individuazione dei rifiuti urbani	Pag. 7
Articolo 2.2	- Individuazione delle attività produttrici di rifiuti urbani	Pag. 8
TITOLO 3	- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (DOMESTICI E DA ATTIVITÀ)	Pag. 9
Articolo 3.1	- Area di espletamento del pubblico servizio	Pag. 9
Articolo 3.2	- Organizzazione della raccolta dei rifiuti – principi generali	Pag. 10
	3.2.1 - Raccolta mediante contenitori stradali	Pag. 10
	3.2.2 - Raccolte stradali specifiche	Pag. 13
	3.2.3 - Raccolta mediante sistema “porta a porta”	Pag. 13
	3.2.4 - Ritiri su appuntamento	Pag. 16
	3.2.5 - Conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta (fissi o mobili)	Pag. 17
	3.2.6 - Isole ecologiche informatizzate	Pag. 18
	3.2.7 - Deroghe	Pag. 19
	3.2.8 - Raccolta domiciliare dei rifiuti da emergenze sanitarie	Pag. 19
Articolo 3.3	- Modalità di erogazione del servizio presso le utenze non domestiche	Pag. 19
Articolo 3.4	- Altre disposizioni inerenti la raccolta dei rifiuti	Pag. 22
TITOLO 4	- NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	Pag. 22
Articolo 4.1	- Spazzamento, lavaggio strade	Pag. 22
Articolo 4.2	- Cestini stradali	Pag. 23
Articolo 4.3	- Pulizia dei terreni non edificati	Pag. 23
Articolo 4.4	- Rifiuti dell'attività edilizia	Pag. 23
Articolo 4.5	- Pulizia dei mercati e delle aree mercatali	Pag. 24
Articolo 4.6	- Manifestazioni e spettacoli	Pag. 24
Articolo 4.7	- Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	Pag. 25
Articolo 4.8	- Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti	Pag. 26
Articolo 4.9	- Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	Pag. 26
TITOLO 5	- NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	Pag. 26

Articolo 5.1	- Finalità	Pag. 26
Articolo 5.2	- Compostaggio domestico	Pag. 27
	5.2.1 - Compostaggio domestico su base prescrittiva	Pag. 27
	5.2.2 - Compostaggio domestico su base volontaria	Pag. 29
Articolo 5.3	- Riutilizzo dei materiali e dei beni	Pag. 29
Articolo 5.4	- Limitazioni all'utilizzo delle plastiche	Pag. 30
Articolo 5.5	- Divieto di volantinaggio	Pag. 30
Articolo 5.6	- Lanci collettivi di palloncini e uso di coriandoli	Pag. 30
Articolo 5.7	- Divieto di fumo presso spiagge e arenili	Pag. 31
Articolo 5.8	- Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale	Pag. 31
TITOLO 6	- CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	Pag. 31
Articolo 6.1	- Qualità dei materiali raccolti	Pag. 31
Articolo 6.2	- Sistema di pesatura dei rifiuti.	Pag. 32
Articolo 6.3	- Piano di controllo del territorio	Pag. 33
Articolo 6.4	- Divieti	Pag. 33
Articolo 6.5	- Controlli e vigilanza	Pag. 35
Articolo 6.6	- Sanzioni	Pag. 35
Articolo 6.7	- Sanzioni accessorie	Pag. 36
TITOLO 7	- DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 36
Articolo 7.1	- Disposizioni finali	Pag. 36

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio del Comune di Sassari, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi del D. Lgs n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm. e ii.
2. In particolare, questo Regolamento stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui al punto 6 dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - g) le azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti;
 - h) le modalità di erogazione degli altri servizi di igiene urbana.

Articolo 1.2

Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., ossia:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso, intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
 - f) le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di

materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Non rientrano altresì i rifiuti speciali di cui all'articolo 184 comma 3 del citato D. Lgs. 152/2006. Tali rifiuti non devono essere conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani disciplinato dal presente Regolamento in quanto oggetto di separata specifica normativa.

Articolo 1.3

Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza:
 - a) è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) deve garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) si ispira a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - d) deve assicurare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni;
 - e) deve sostenere la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune di Sassari, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:
 - a) prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo (per esempio: il recupero di energia);
 - e) smaltimento.

Articolo 1.4

Definizioni

1. In relazione alle disposizioni di cui a questo Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni:

1.1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

1.2 rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici elencati nell'articolo 2.1 del presente Regolamento prodotti dalle attività riportate nell'articolo 2.2;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi e i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni;

1.3. rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e i rifiuti derivanti dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e dal successivo articolo 2.1;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e dal successivo articolo 2.1;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e dal successivo articolo 2.1;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e dal successivo articolo 2.1;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del ripetuto D. Lgs. 152/2006;

i) i veicoli fuori uso.

1.4. rifiuto organico: rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, rifiuto alimentare e di cucina prodotto da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuto equiparabile prodotto dagli impianti dell'industria alimentare;

1.5. R.A.E.E.: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

1.6. Codice EER (o CER): Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti costituito da n. 6 cifre, riunite in coppie, volte a identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato;

1.7. rifiuto ingombrante: bene di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, il cui conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta risulti impossibile o disagiata per le dimensioni e/o il peso;

1.8. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, atto a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

1.9 raccolta: il prelievo dei rifiuti attuato secondo le modalità descritte nel titolo 3 di questo Regolamento, compresa la gestione dei centri di raccolta di cui al successivo punto 1.17, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, smaltimento/recupero;

1.10 raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

1.11 compost: prodotto ottenuto mediante il processo di degradazione dei rifiuti organici e/o di altri materiali a matrice organica provenienti dalle piccole aree

verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, ecc.) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, verdura e avanzi di cibo) nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti;

1.12 compostaggio domestico: produzione di compost nel luogo di produzione, anche in ambiente domestico;

1.13 gestione integrata dei rifiuti: complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni;

1.14 gestore: soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;

1.15 spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico;

1.16 conferimento: insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite da questo Regolamento;

1.17 centro di raccolta o ecocentro o area attrezzata di raggruppamento: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti secondo le modalità di cui al successivo punto 3.2.5;

1.18 centro del riuso: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta di beni riutilizzabili e pertanto non destinati al recupero/smaltimento.

TITOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 2.1

Individuazione dei rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani, oltre a quelli indicati al precedente punto 1.2 dell'articolo 1.4, i rifiuti elencati nell'allegato L-quater della Parte IV^a del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. in ordine alle tipologie dei rifiuti prodotti dalle attività ma che, essendo simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono classificati come urbani ai sensi della seguente tabella:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Articolo 2.2

Individuazione delle attività produttrici di rifiuti urbani

1. L'allegato L-*quinquies* della Parte IV^a del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua come segue le attività produttrici di rifiuti urbani:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri;
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
5. Stabilimenti balneari;
6. Esposizioni, autosaloni;
7. Alberghi con ristorante;
8. Alberghi senza ristorante;
9. Case di cura e riposo;
10. Ospedali;
11. Uffici, agenzie, studi professionali;
12. Banche e istituti di credito;
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli;
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
16. Banchi di mercato beni durevoli;
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto;
20. Attività artigianali di produzione beni specifici;
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, *pub*;

22. Mense, birrerie, hamburgerie;
 23. Bar, caffè, pasticcerie;
 24. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste;
 26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
 27. Ipermercati di generi misti;
 28. Banchi di mercato generi alimentari;
 29. Discoteche, *night club*.
2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Attività diverse da quelle elencate nel comma 1 di questo articolo, ma alle stesse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto al quale sono analoghe. Ad esempio, le attività industriali (capannoni), in precedenza catalogate nella categoria 20 delle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, benché non ricomprese nel sopra riportato elenco, sono da intendersi anch'esse produttrici di rifiuti urbani limitatamente a quelle superfici (mense, uffici, servizi, depositi o magazzini) che non sono funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali. La tassazione sarà definita nell'ambito della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI.

TITOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (DOMESTICI E DA ATTIVITÀ)

Articolo 3.1

Area di espletamento del pubblico servizio

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani (ai sensi del precedente Titolo 2) e si applicano nell'ambito territoriale comunale.
2. Il servizio è garantito in regime di privativa su tutto il territorio comunale e può avvenire con modalità differenti secondo l'ambito territoriale di espletamento del servizio stesso.
3. Per usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti è obbligatorio iscriversi al ruolo TARI (Tassa sui rifiuti) secondo le indicazioni del Settore bilancio e tributi.
4. Possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti anche coloro che sono domiciliati per motivi di studio o lavoro o esigenze familiari presso il Comune di Sassari, nonché i turisti in visita nel territorio comunale.
5. Le differenti modalità di effettuazione del servizio nei differenti ambiti territoriali vengono stabilite tenendo conto di principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e sono individuate nel contratto d'appalto con il soggetto Gestore del servizio.
6. È facoltà dell'Amministrazione modificare le modalità di effettuazione del servizio dando adeguata informazione alla cittadinanza.

Articolo 3.2

Organizzazione della raccolta dei rifiuti – principi generali

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti in forma differenziata per tipologia merceologica secondo le indicazioni di cui al presente Regolamento. La differenziazione deve garantire la separazione dei rifiuti recuperabili dal secco residuo, inteso come rifiuto costituito da materiale che non può essere recuperato (a solo titolo di esempio: pannolini, mozziconi di sigarette, scontrini, ecc.) o composto da più materiali recuperabili la cui separazione non è tecnicamente fattibile (a solo titolo di esempio: lamette, spazzolini, accendini, ecc.).
2. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, l'Amministrazione individua le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per utenze (siano esse domestiche che non domestiche).
3. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti sono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare utilizzata e/o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, al fine di consentire al Gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta e trasporto al centro di recupero/smaltimento).
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene attuata mediante:
 1. contenitori stradali;
 2. raccolte stradali specifiche;
 3. sistema “porta a porta” (di seguito anche PaP);
 4. ritiro a domicilio previo appuntamento;
 5. conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta (fissi o mobili);
 6. conferimento presso le isole ecologiche informatizzate;
 7. ritiro a domicilio in caso di emergenze sanitarie.

3.2.1 Raccolta mediante contenitori stradali

1. La raccolta stradale di prossimità avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto da conferire.
2. Non è consentito il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori stradali e/o delle isole ecologiche informatizzate, fatta eccezione per i rifiuti ingombranti di cartone per il quale è ammesso il conferimento lateralmente al contenitore/cassonetto previo schiacciamento.
3. La raccolta stradale è riservata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche erogatrici di particolari servizi (a solo titolo di esempio: studi medici, ambulatori, studi professionali, legali, notarili, fiscali, assicurativi, ecc.) site in zone dove è attiva la raccolta stradale, con una limitata produzione di rifiuti. Negli altri casi, si rimanda al successivo articolo 3.3.
4. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali non è consentito:
 - a) alle utenze domestiche residenti/domiciliate in zone servite con il sistema “porta a porta”, salvo eventuali deroghe per le quali si rimanda al successivo punto 3.2.7;
 - b) alle utenze non domestiche di cui all'articolo 2.2 per i rifiuti ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 2.1, salvo che non siano state esplicitamente

autorizzate al conferimento presso un determinato punto di raccolta (di seguito *batteria*).

5. Ogni batteria consente di effettuare, tramite contenitori dedicati, esclusivamente la raccolta delle seguenti frazioni:

a) Rifiuti cellulosici (carta e cartone)

Il conferimento dei rifiuti a base cellulosica deve avvenire, utilizzando le apposite fessure laddove presenti, sfuso oppure dentro buste di carta o, ancora, dentro scatole di cartone/cartoncino; non è ammesso il conferimento in buste di plastica, benché trasparenti. Il conferimento del cartone deve avvenire previa riduzione volumetrica. Nel caso di rifiuti ingombranti è ammesso il conferimento lateralmente al contenitore/cassonetto, previo schiacciamento.

b) Imballaggi in vetro

Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi all'interno dei cassonetti/contenitori/campane, utilizzando le apposite fessure. È vietato il deposito dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

c) Imballaggi in plastica e metallo (lattine) – Multimateriale leggero

Nell'ambito della raccolta stradale, l'organizzazione dei servizi prevede la raccolta del multimateriale leggero, consistente nel conferimento degli imballaggi di plastica insieme agli imballaggi di alluminio, di acciaio o di banda stagnata (barattolame), pertanto nelle batterie saranno presenti contenitori adibiti a tale tipologia di raccolta. Laddove dovessero essere attivati circuiti distinti (plastica e lattine) nelle batterie verranno posizionati contenitori adibiti alla raccolta delle due differenti tipologie. Il conferimento deve avvenire utilizzando le apposite fessure, laddove presenti. È vietato il deposito dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

d) Rifiuto organico

Il conferimento dei rifiuti appartenenti alla frazione organica (umido) deve avvenire con sacchetti biocompostabili certificati "OK COMPOST", NORME EN 13432, EN 14995 o equivalenti. È consentito il conferimento di tutti i prodotti certificati compostabili (tipo piatti e bicchieri monouso). È vietato il deposito dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

e) Frazione secca residua

La frazione secca residua comprende esclusivamente i rifiuti che non possono essere conferiti negli altri circuiti sopra descritti.

Il conferimento dei rifiuti appartenenti alla frazione "secco residuo" deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di buste semitrasparenti, tali da consentire la verifica della tipologia di rifiuti in esse presenti. È consentito l'uso di un solo piccolo sacchetto non trasparente per il conferimento di rifiuti "sensibili" (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: panni igienici, assorbenti, siringhe, ecc.) da porre all'interno della busta semitrasparente. È vietato il conferimento di frazioni di rifiuti recuperabili.

6. Si rimanda al successivo articolo 3.2.2 per le altre tipologie di rifiuti raccolti mediante contenitore stradale.

7. Ogni contenitore dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.

8. Nei contenitori stradali non devono essere conferiti:

- rifiuti ingombranti; il conferimento di imballaggi voluminosi (tipo cartone) deve avvenire previa riduzione delle loro dimensioni mediante piegamento, schiacciamento o taglio;
 - materiali accesi o non completamente spenti (ad esempio: braci, sigarette, ecc.), e/o a rischio di scoppio e/o tali da danneggiare il contenitore.
9. Il conferimento deve avvenire secondo criteri di prossimità quindi utilizzando i cassonetti/contenitori presenti nei pressi della propria residenza. Nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto fossero pieni, gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta, ubicata nel quartiere di residenza, evitando l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori.
10. Ogni batteria è individuata da apposita segnaletica orizzontale finalizzata a delimitarne l'area di sedime.
11. L'ubicazione delle batterie e la loro composizione numerica tiene conto dei seguenti fattori:
- a. numero di utenti da servire;
 - b. prossimità agli utenti da servire;
 - c. frequenza di svuotamento dei contenitori;
 - d. caratteristiche della correlata viabilità stradale.
12. Nell'ubicazione delle batterie si tiene altresì conto, oltre dell'ovvio rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della strada (distanze da incroci, curve, ecc.), dei fattori di seguito indicati:
- a. presenza di finestre di civile abitazione al piano terra;
 - b. presenza di attività commerciali di somministrazione, produzione e/o vendita di cibi o bevande;
 - c. presenza di attività commerciali diverse da quelle di cui al precedente punto b.
13. I fattori di cui al precedente comma 11 e, in second'ordine al comma 12, costituiscono ordine di priorità per la scelta dell'ubicazione di una batteria ove, in una determinata via, non sia possibile rispettare contemporaneamente tutti i fattori.
14. L'ubicazione dei contenitori e ogni sua variazione vengono decise dal Settore ambiente e verde pubblico ed eseguite dalla Ditta appaltatrice del servizio.
15. A eccezione degli addetti al servizio, è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dall'area di sedime. È possibile inoltrare una richiesta di spostamento di una determinata batteria via PEC al Settore ambiente e verde pubblico, rappresentando adeguatamente le motivazioni e allegando idonea documentazione fotografica rappresentante la batteria della quale si richiede lo spostamento e il luogo dove se ne propone il posizionamento.
16. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici competenti, valutata la fattibilità tecnica della richiesta, alla luce dell'ordine di priorità di cui agli elenchi dei precedenti commi 11 e 12 e sentito il Settore infrastrutture della mobilità e traffico, disporranno lo spostamento della batteria o comunicheranno via PEC la non accoglibilità della richiesta.
17. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare eventuali obblighi di rispetto di frequenze e/o orari di conferimento finalizzati ad evitare la sovra produzione dei rifiuti e il riempimento quotidiano dei contenitori.

3.2.2 Raccolte stradali specifiche

1. Nel territorio comunale di Sassari sono attivate diverse tipologie di raccolta di specifiche categorie di rifiuti, mediante contenitori stradali dedicati e posizionati in prossimità di particolari tipologie di attività attinenti con il rifiuto da raccogliere. Le suddette raccolte possono riguardare, ad esempio:

- medicinali scaduti;
- pile e batterie usate;
- micro R.A.E.E;
- rifiuti tessili;
- oli commestibili esausti.

2. Tali contenitori possono essere motivatamente richiesti da specifiche utenze non domestiche tramite invio di PEC indirizzata al Settore ambiente e verde pubblico.

3. Tali categorie di rifiuto devono essere conferite esclusivamente nei contenitori ad esse dedicati oppure presso gli ecocentri comunali di cui al successivo punto 3.2.5.

4. Sui vari contenitori è riportata idonea informativa circa le tipologie di rifiuto che è consentito conferire.

5. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione potranno essere attivati anche altri circuiti di raccolta, sempre nell'ottica di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio.

3.2.3 Raccolta mediante sistema “porta a porta”

1. Ai fini del presente Regolamento, per raccolta “porta a porta” si intende la modalità operativa di raccolta domiciliare consistente nel ritiro dei rifiuti posizionati dall'utenza (domestica o non domestica) in prossimità del relativo domicilio o sede operativa, in giorni e orari prestabiliti.

2. Nel PaP le modalità di conferimento da parte dell'utenza possono differire in base a:

- a) tipologia di rifiuto;
- b) natura dell'utenza (domestica o non domestica);
- c) tipologia dell'utenza (singola o condominiale);
- d) ambito territoriale di svolgimento del servizio.

3. Il sistema PaP prevede la raccolta delle seguenti frazioni:

a) Rifiuti cellulosici (carta e cartone)

Il conferimento dei rifiuti a base cellulosica per le **utenze domestiche** deve avvenire dentro buste di carta o dentro scatole di cartone/cartoncino; non è ammesso il conferimento in buste di plastica, benché trasparenti. È ammesso il conferimento in mastelli o in contenitori se dotati della scritta CARTA al fine di dare corrette indicazioni agli operatori che effettuano la raccolta. Il conferimento del cartone deve avvenire previa riduzione volumetrica.

Le **utenze non domestiche**, oltre a conferire con le modalità sopra descritte, potranno ricevere in dotazione attrezzature tipo casse compattanti e non, cassonetti o contenitori, in base alla produzione dei rifiuti di tale tipologia.

b) Imballaggi in vetro

Sia per le **utenze domestiche** che **non domestiche** gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi all'interno dei contenitori in dotazione. Non è ammesso il

conferimento in buste di plastica, benché trasparenti. Il conferimento del vetro all'interno dei contenitori dati in dotazione alle utenze non domestiche dovrà avvenire tra le ore 8:00 e le ore 23:00 al fine di non disturbare la quiete pubblica.

c) Imballaggi in plastica

Per le **utenze domestiche**, gli imballaggi di plastica devono essere conferiti nelle buste semitrasparenti in dotazione. Non è ammesso il conferimento in buste non trasparenti. Qualora le buste date in dotazione non fossero sufficienti a contenere i rifiuti prodotti nella settimana di riferimento, è consentito utilizzare in aggiunta buste semitrasparenti che l'utente deve acquistare direttamente.

Le **utenze non domestiche**, oltre a conferire con le modalità sopra descritte, potranno ricevere in dotazione attrezzature tipo casse compattanti e non, cassonetti o contenitori, in base alla produzione dei rifiuti di tale tipologia.

d) Imballaggi in metallo (barattolame) e piccoli oggetti di metallo

Per le **utenze domestiche**, gli imballaggi di metallo e i piccoli oggetti di metallo devono essere conferiti sfusi nei mastelli in dotazione. Non è ammesso il conferimento in buste di plastica, benché trasparenti. Qualora il contenitore dato in dotazione non fosse sufficiente a contenere i rifiuti prodotti nella settimana di riferimento, è consentito utilizzare in aggiunta un ulteriore contenitore.

Le **utenze non domestiche** potranno ricevere in dotazione cassonetti o contenitori, o buste trasparenti in base alla produzione dei rifiuti di tale tipologia.

e) Rifiuto organico (ad eccezione delle zone nelle quali è previsto il compostaggio domestico di cui al punto 5.2):

Per le **utenze domestiche**, il conferimento di tali rifiuti deve avvenire con le buste in dotazione o con sacchetti biocompostabili certificati "OK COMPOST", NORME EN 13432, EN 14995 o equivalenti da posizionare all'interno del mastello in dotazione. È consentito il conferimento di tutti i prodotti certificati compostabili (tipo piatti e bicchieri monouso). Non è consentito il conferimento nella frazione organica del cartone per la pizza, se non compostabile.

Le **utenze non domestiche** potranno ricevere in dotazione cassonetti o contenitori, in base alla produzione dei rifiuti di tale tipologia.

f) Frazione secca residua

La frazione secca residua comprende esclusivamente i rifiuti che non possono essere conferiti negli altri circuiti sopra descritti.

Per le **utenze domestiche** il conferimento dei rifiuti appartenenti alla frazione "secco residuo" deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di buste semitrasparenti in dotazione, tali da consentire la verifica della tipologia di rifiuti in esse presenti. È consentito l'uso di un solo piccolo sacchetto non trasparente per il conferimento di rifiuti "sensibili" (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: panni igienici, assorbenti, siringhe, ecc.) da porre all'interno della busta semitrasparente. È fatto divieto conferire frazioni di rifiuti recuperabili. È vietato l'uso di buste non trasparenti. Qualora le buste date in dotazione non fossero sufficienti a contenere i rifiuti prodotti nella settimana di riferimento, è consentito utilizzare in aggiunta buste semitrasparenti che l'utente deve acquistare.

Le **utenze non domestiche** potranno ricevere in dotazione cassonetti o contenitori, o buste trasparenti in base alla produzione dei rifiuti di tale tipologia.

4. È fatto obbligo rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione per il conferimento delle specifiche

tipologie di rifiuto. Tutte le comunicazioni di servizio sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Sassari o nella pagina dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

5. Qualora i rifiuti, al momento della raccolta PaP, non siano conformi a quanto stabilito con il presente Regolamento, il Gestore del servizio deve astenersi dal raccogliarli e segnalarlo prontamente ai competenti uffici comunali. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

6. In caso di applicazione dell'avviso di non conformità da parte dell'operatore, l'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito e alla sua nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento nel rispetto delle indicazioni ricevute ai sensi del precedente punto 3.

7. Gli organi di controllo preposti, dietro richiesta del Gestore o del Settore ambiente e verde pubblico, potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori nel rispetto delle norme sulla *Privacy*, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

8. Nel caso di **utenze singole**, il conferimento deve avvenire in alternativa e secondo indicazioni del Gestore del servizio:

- mediante sacchi a perdere, forniti dal Gestore del servizio; qualora le buste date in dotazione non fossero sufficienti a contenere i rifiuti prodotti nella settimana di riferimento, è consentito utilizzare in aggiunta buste semitrasparenti che l'utente deve acquistare;
- a mezzo di contenitori di capacità ridotta (mastelli) forniti dal Gestore del servizio con la formula del comodato d'uso gratuito.

9. Nel caso di **utenze condominiali** i contenitori/carrellati/cassonetti, forniti dal Gestore in numero e di capacità variabile in funzione delle dimensioni del condominio, devono essere esposti sul suolo pubblico a cura e spese dell'utenza secondo il calendario di raccolta stabilito dall'Amministrazione e rimossi dal suolo pubblico, sempre a cura e spese dell'utenza, a svuotamento avvenuto.

10. I contenitori dovranno essere ricoverati all'interno delle pertinenze condominiali (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condòmini), negli spazi ritenuti idonei dal condominio medesimo. È vietato conferire i rifiuti nei punti di raccolta condominiali senza la corretta differenziazione degli stessi.

11. In caso di situazioni di oggettive difficoltà logistiche (ad esempio mancanza di spazi idonei nelle aree comuni condominiali) gli uffici del Settore ambiente e verde pubblico, previo sopralluogo, potranno disporre una modalità di raccolta alternativa da valutarsi caso per caso. Eventualmente la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti potrà avvenire su area pubblica, in punti concordati con l'Amministrazione comunale previa concessione del suolo pubblico. In tal caso i contenitori dovranno essere mascherati, a spese del condominio e secondo le indicazioni fornite a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, e accessibili ad uso esclusivo dei condòmini.

12. Sono a totale carico dell'utente (singolo o condominiale) la pulizia, il lavaggio e la cura di tutti i contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito.

13. Le modalità gestionali dei contenitori rientrano nella totale facoltà dell'utenza stessa che, per l'esposizione e la successiva rimozione nonché per il lavaggio, potrà gestirli direttamente o fare affidamento a soggetti terzi.

14. L'utilizzo dei vari tipi di contenitori forniti dal Gestore alle utenze con il servizio PaP deve avvenire secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

15. Salvo accordi di carattere privatistico tra l'utenza (singola o condominiale) e il Gestore, quest'ultimo non è titolato a entrare nelle pertinenze dell'utenza (cortili, viottoli o strade private, ecc.) per effettuare il ritiro dei rifiuti.

16. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tratti di strada a fondo cieco o particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, ecc.) gli uffici del Settore ambiente e verde pubblico, di concerto con il Gestore, potranno disporre:

- 1) il conferimento in un altro punto tecnicamente possibile;
- 2) una modalità di raccolta attraverso una diversa tipologia di contenitori domiciliari di raccolta;
- 3) il vincolo di esclusivo conferimento presso una batteria di cassonetti stradali.

17. La soluzione di cui al precedente punto 3) può essere autorizzata solo ed esclusivamente nel caso in cui, a insindacabile giudizio del Settore ambiente e verde pubblico, le soluzioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non siano attuabili. In questo caso, se i contenitori sono a una distanza superiore a 700 m dal numero civico, l'utenza ha diritto a una riduzione tariffaria come stabilito dal relativo Regolamento di gestione del tributo sui rifiuti.

18. Nelle zone in cui è attivo il servizio PaP è possibile richiedere l'attivazione del servizio di raccolta dei panni igienici. L'istanza, opportunamente motivata (nascita di un bambino, presenza di anziani o di persone allettate, ecc.), deve essere presentata al Settore ambiente e verde pubblico che la inoltra al Gestore ai fini dell'attivazione del servizio dedicato. L'utenza è tenuta a comunicare la disattivazione del servizio se non è più necessario. Per il conferimento dei panni è consentito l'utilizzo di buste semitrasparenti nella disponibilità dell'utente. È vietato il conferimento di rifiuti differenti dai panni igienici (e simili) nelle giornate dedicate al ritiro di tale tipologia di rifiuto. Nell'esposizione dev'essere utilizzato il mastello del secco in dotazione.

3.2.4 Ritiri su appuntamento

1. Nel territorio comunale di Sassari è attivo il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti su appuntamento per alcune tipologie di rifiuto quali ingombranti, sfalci, ecc., per le quali non è possibile il conferimento secondo le altre modalità ordinarie di raccolta (contenitori stradali e sistema PaP).

2. Il servizio è rivolto a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) ed è limitato ai soli rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento.

3. Se il rifiuto da conferire è composto da più materiali (tipo: infisso in legno con vetro, rete in doghe di legno e telaio in ferro) ai fini di garantire l'avvio a recupero delle frazioni recuperabili, qualora tecnicamente fattibile, l'utente deve separare le differenti frazioni prima del conferimento.

4. Il Gestore effettua i ritiri per singola utenza nei limiti stabiliti dal contratto di appalto relativo al servizio.

5. Per fruire del servizio di ritiro su appuntamento l'utente deve prenotarsi chiamando l'apposito numero verde messo a disposizione dal Gestore del servizio, o attraverso altre modalità, anche telematiche, attivate dal Settore ambiente e verde pubblico, per il tramite del Gestore del servizio pubblico.
6. Le frequenze di evasione e le modalità di ritiro possono variare a seconda dell'ambito territoriale di svolgimento del servizio.
7. Il conferimento da parte dell'utente e il conseguente ritiro da parte del Gestore del servizio, in linea di principio generale, avviene direttamente presso il domicilio dell'utenza, intendendo il suolo pubblico nei pressi del numero civico ove l'utente risiede. Laddove tale soluzione non sia tecnicamente possibile, si opterà per una delle due seguenti modalità:
 - presso una determinata batteria di contenitori stradali;
 - presso altro punto stabilito e/o concordato al momento della prenotazione.
8. Costituiscono motivazione per il non ritiro direttamente presso il domicilio dell'utente:
 - eventuali problemi di intralcio creati dal posizionamento del rifiuto;
 - difficoltà di accesso/manovra del mezzo adibito alla raccolta nella via/strada ove è domiciliata l'utenza;
 - domicilio in tratti di strade/viottoli privati.
9. Nel conferimento del rifiuto l'utente deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Gestore del servizio al momento della prenotazione del ritiro (data, orario, ubicazione concordata con il Gestore del servizio). L'utente è altresì tenuto a disporre i rifiuti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando minor spazio pubblico possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale, e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
10. I rifiuti oggetto di prenotazione dovranno essere contrassegnati con l'applicazione del numero di prenotazione comunicato dall'operatore del numero verde.
11. In caso di conferimento di rifiuti contenenti parti in vetro/cristallo, queste ultime dovranno essere opportunamente protette dall'utente mediante imballaggio al fine di garantire la loro movimentazione in completa sicurezza.
12. È consentito il conferimento di rifiuti con un peso massimo di 50 kg al fine di rispettare le condizioni di cui all'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/2008 (norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) - 25 kg/persona).
13. È vietato collocare i rifiuti ingombranti in aree non autorizzate.
14. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica è considerato abbandono, e sanzionato di conseguenza.

3.2.5 Conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta (fissi o mobili)

1. Nel territorio comunale di Sassari sono attualmente presenti e operativi due Centri di Raccolta (Ecocentri), uno sito in via Montello e l'altro in località Fontana di Lu Colbu.
2. Per quanto concerne le modalità di conferimento/gestione dei Centri di Raccolta comunali, si rimanda integralmente agli specifici Regolamenti di gestione.

3. A supporto delle altre forme di raccolta disciplinate nei precedenti articoli, esclusivamente per le utenze domestiche, è possibile conferire i rifiuti alle cosiddette “*Isole ecologiche mobili*”, presenti secondo un determinato calendario in varie zone del territorio comunale.
4. Il conferimento dei rifiuti presso tali isole ecologiche deve avvenire negli orari e nei giorni stabiliti dal calendario a disposizione dell’utenza e sempre alla presenza degli operatori ecologici.
5. Il calendario delle giornate, i luoghi e le tipologie di rifiuti conferibili sono comunicate sul sito istituzionale del Comune di Sassari o nella pagina dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
6. Al fine di consentire l'accesso al servizio al maggior numero possibile di utenti, in caso di conferimento di rifiuti voluminosi e ingombranti (quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, grandi elettrodomestici, infissi, mobili, ecc.) ogni utente potrà conferire al massimo n. 3 pezzi.
7. Resta salva la facoltà da parte del Gestore, qualora il mezzo a conclusione del turno di raccolta abbia capacità residua di carico, di consentire il carico di un numero superiore di pezzi agli utenti che ne facciano richiesta. In questo caso l'utente potrà essere invitato a presentarsi poco prima della chiusura dell'isola ecologica mobile per verificare la disponibilità a conferire pezzi extra.
8. È vietata qualsiasi attività di separazione fisica presso i centri di raccolta da parte degli operatori. Se il rifiuto da conferire è composto da più materiali (tipo: infisso in legno con vetro, rete in doghe di legno e telaio in ferro) ai fini di garantire l'avvio a recupero delle frazioni recuperabili, qualora tecnicamente fattibile, l’utente deve separare le varie frazioni prima del conferimento presso l'ecocentro.
9. È vietato il conferimento nelle isole ecologiche mobili in giornate e in orari diversi da quelle previsti.

3.2.6 Isole ecologiche informatizzate

1. Le Isole Ecologiche Informatizzate (IEI) sono dei punti di raccolta presenti nelle zone servite con il PaP, ad accesso limitato e controllato mediante videocamere, dove gli utenti possono conferire i propri rifiuti al di fuori del calendario annuale di raccolta per far fronte ad esigenze particolari che comportino un'ingente produzione di rifiuti difficilmente gestibile con il servizio domiciliare (es: feste private, impossibilità a rispettare il calendario a causa di un viaggio, ecc.).
2. L’accesso alle IEI è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Sassari, il cui nucleo familiare risulti regolarmente censito presso l’Ufficio tributi del Comune stesso e la cui abitazione risulti nell’area di riferimento per l’Isola ecologica.
3. L’accesso è consentito attraverso l’uso del codice fiscale, ovvero la CNS (Carta Nazionale Servizi) dell’intestatario dell’utenza TARI.
4. L’utente proprietario di seconda casa che abbia la necessità di conferire o far conferire i rifiuti prodotti dagli utenti utilizzatori in locazione, non potendo cedere la tessera di cui al punto 3, potrà munirsi dell'apposita tessera dedicata all'accesso all'Isola da ritirare presso gli uffici del Settore ambiente e verde pubblico.
5. Gli utenti possono conferire fino ad un massimo di n. 6 volte all’anno per frazione.

6. Possono conferire alle IEI anche gli utenti che hanno ottenuto la deroga all'obbligo di effettuare il compostaggio domestico, come disciplinato dal successivo punto 3.2.7. senza limite di conferimento.
7. Qualora non si dovessero aprire le bocche di conferimento, l'utente non deve abbandonare i rifiuti nei pressi dell'Isola ma segnalare la criticità rilevata agli uffici competenti del Settore ambiente e verde pubblico.
8. Gli utenti devono conferire i rifiuti aprendo lo sportello dedicato alla frazione.
9. Tutti i materiali conferiti dovranno essere privi di frazioni estranee.
10. Non possono essere conferiti materiali ingombranti; i rifiuti conferiti non potranno avere dimensioni incompatibili con le bocchette di inserimento dell'Isola ecologica.
11. In caso di danni alla struttura, potrà essere richiesto all'utente il ristoro dei costi di riparazione.

3.2.7 Deroghe

1. Qualsiasi deroga al presente Regolamento (compostaggio domestico, utilizzo dei contenitori stradali per gli utenti serviti con il “*porta a porta*”, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dal Settore ambiente e verde pubblico.
2. A tale fine l'utente deve inoltrare via PEC al Settore ambiente e verde pubblico la domanda di deroga, indicando le motivazioni della richiesta. Il Settore ambiente e verde pubblico dispone a suo insindacabile giudizio l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento.

3.2.8 Raccolta domiciliare dei rifiuti da emergenze sanitarie

1. Il Settore ambiente e verde pubblico, in caso di emergenze sanitarie, potrà attivare, in ottemperanza a normative nazionali, regionali o comunali, sistemi di raccolta domiciliare per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
2. Tali circuiti verranno gestiti adottando tutti i protocolli necessari per il rispetto della sicurezza degli operatori e degli utenti serviti nonché nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*.

Articolo 3.3

Modalità di erogazione del servizio presso le utenze non domestiche

1. In linea generale in tutti gli ambiti territoriali di espletamento del servizio, tutte le utenze non domestiche vengono servite mediante circuiti di raccolta PaP dedicati, distinti da quelli previsti per le utenze domestiche, per le seguenti frazioni: imballaggi (carta/cartone, legno, metallo, plastica, vetro), organico e secco residuo.
2. Particolari utenze non domestiche erogatrici di servizi con limitata produzione di rifiuti (a solo titolo di esempio: studi medici, ambulatori, studi professionali, legali, notarili, fiscali, assicurativi, ecc.) site in zone dove è attiva la raccolta stradale mediante cassonetti, sono autorizzate al conferimento dei rifiuti urbani di cui al precedente comma 1 nei contenitori stradali. In caso di ingente produzione di rifiuti devono attivare la procedura di cui al successivo comma 3.
3. Le utenze non domestiche elencate all'articolo 2.2 che producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 2.1, **già servite al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento**, possono scegliere tra le due seguenti opzioni:

- conferire i propri rifiuti urbani nel circuito pubblico di raccolta tramite il soggetto Gestore individuato dal Comune, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento;
 - conferire i propri rifiuti urbani avviabili a recupero (tutti o solo alcune frazioni merceologiche) al di fuori del servizio pubblico, da dimostrare mediante attestazione rilasciata dal soggetto esercente l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tal caso la componente tariffaria variabile subirà una riduzione rapportata alla percentuale di rifiuti avviati al recupero mediante il soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico. Per quanto qui non disciplinato si fa rinvio al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – TARI (Tassa rifiuti). La scelta di ricorrere ad un soggetto esterno deve essere comunicata secondo quanto disposto al successivo comma 4.
4. Le utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti o parte dei propri rifiuti urbani avviabili a recupero, ricorrendo al libero mercato:
- sono tenute a comunicare tale scelta preventivamente, con Pec indirizzata al Settore ambiente e verde pubblico e al Settore bilancio e tributi, **entro e non oltre il 30 giugno** di ciascun anno e **con effetto dal 1° gennaio** dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione, utilizzando il modello approvato dall'Amministrazione indicando:
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, partita IVA, dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i rifiuti urbani che intende conferire con indicazione del relativo codice EER;
 - l'impianto individuato per il conferimento a recupero dei rifiuti;
 - devono trasmettere al Settore ambiente e verde pubblico e al Settore bilancio e tributi **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo all'avvenuto recupero, a pena di decadenza, la documentazione contenente:
 - i dati mensili sui quantitativi di rifiuti, espressi in tonnellate, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dagli impianti di recupero dei rifiuti;
 - relative spese sostenute per la gestione dei suddetti rifiuti; i Settori sopra menzionati potranno chiedere copia dei formulari di trasporto dei rifiuti attestanti i dati indicati nella dichiarazione resa.
5. Il ricorso al libero mercato per le utenze non domestiche di cui al precedente comma 4 ha durata minima di due anni, salva la possibilità di richiedere all'Amministrazione comunale di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza biennale.
6. Alle utenze non domestiche che omettono le comunicazioni di cui al precedente punto 4, o in caso di accertamento di non conformità rispetto a quanto dichiarato, non verrà applicata la decurtazione della parte variabile della tariffa.
7. Le **nuove utenze non domestiche**, devono comunicare l'avvio dell'attività con un preavviso di almeno 30 giorni. Il mancato rispetto di tale tempistica potrebbe comportare ritardi nell'attivazione del servizio di raccolta.

8. La comunicazione di cui al punto 7, da trasmettere al Settore ambiente e verde pubblico e al Settore bilancio e tributi, deve avvenire utilizzando il modello approvato dall'Amministrazione indicando:

- a) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc. (ES: codice ATECO);
- b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che danno luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti;
- c) tipologia dei rifiuti urbani prodotti (suddivisi per codici EER);
- d) tipologia dei rifiuti urbani (suddivisi per codici EER) dei quali si chiede la raccolta;
- e) se disponibile, per ciascuna tipologia di rifiuto urbano, stima annuale dei quantitativi da avviare a recupero/smaltimento;
- f) la volontà o meno di conferire tutti o parte dei propri rifiuti urbani avviabili a recupero, ricorrendo al libero mercato, secondo quanto disciplinato al precedente punto 3.

9. Le utenze che hanno optato di conferire i propri rifiuti urbani nel circuito pubblico di raccolta riceveranno dal Settore ambiente e verde pubblico, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta, specifiche indicazioni sulle modalità di erogazione del servizio e, precisamente:

- rifiuti oggetto della raccolta: la sola frazione secca residua o se anche i rifiuti avviabili a recupero (vetro, plastica, ecc.);
- sistema di raccolta: "*porta a porta*" integrale o conferimento di una o più tipologie di rifiuti prodotti presso una determinata batteria di cassonetti stradali;
- calendario di raccolta: giorni e orari di espletamento del servizio e/o di conferimento nei contenitori stradali qualora consentito ai sensi del punto precedente;
- modalità di conferimento: sacchetti o sfuso o mediante contenitori (di capacità adeguata alle esigenze dell'utenza) forniti dal Gestore in comodato d'uso gratuito.

10. Le utenze non domestiche servite con la modalità PaP devono tenere i contenitori per la raccolta dei rifiuti all'interno delle attività ed esporli nella pubblica via, in una posizione tale da consentirne un agevole caricamento da parte dei mezzi, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore, con obbligo di ritiro degli stessi dalla pubblica via, una volta effettuato lo svuotamento.

11. Nel caso in cui l'utenza non avesse gli spazi idonei al ricovero delle attrezzature, potrà tenerli fuori dall'attività, in prossimità del numero civico, in un luogo concordato con l'Amministrazione comunale e il Gestore. In tal caso dovranno essere chiusi per evitare l'uso improprio da parte di terzi.

12. È vietato l'utilizzo dei contenitori stradali dedicati alla raccolta dei rifiuti, salvo il rilascio di specifiche deroghe secondo il procedimento disciplinato nel precedente punto 3.2.7.

13. La pulizia dei contenitori è a carico delle utenze non domestiche utilizzatrici.

14. È a carico dell'utenza non domestica anche la pulizia dell'area di sedime dei contenitori assegnati nonché delle aree limitrofe nel caso di perdita di liquami.

15. Per i rifiuti di cui al precedente articolo 2.1 è sempre consentito il conferimento dei rifiuti urbani presso gli ecocentri dislocati nel territorio, previo appuntamento per verificare i volumi disponibili.

Articolo 3.4

Altre disposizioni inerenti la raccolta dei rifiuti

1. Il Gestore è tenuto:

- a) alla manutenzione dei contenitori stradali;
- b) all'asporto immediato, dalle aree di stazionamento dei contenitori stradali, di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di svuotamento;
- c) alla pulizia dei contenitori stradali a servizio delle utenze domestiche;
- d) all'effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

TITOLO 4

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 4.1

Spazzamento, lavaggio strade

1. Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende, in particolare, la pulizia di strade, marciapiedi, piazze e ogni altra località e area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, incluse nel perimetro comunale.

2. Lo spazzamento può essere:

- manuale: pulizia effettuata da operatore munito di idonee attrezzature per l'espletamento del servizio (scopa, paletta, soffiatore/aspiratore, ecc.);
- meccanizzato: pulizia effettuata con l'ausilio di macchine operatrici munite di idonei allestimenti per l'espletamento del servizio (spazzole, dispositivi di aspirazione e di raccolta dei rifiuti, ugelli per l'aspersione, ecc.);
- misto: combinazione delle precedenti modalità.

3. L'Amministrazione si riserva di definire, nei vari ambiti territoriali, differenti modalità di espletamento del servizio (tipologia, frequenza, risorse impiegate) sulla base delle caratteristiche peculiari dell'ambito stesso, quali:

- intensità del traffico pedonale;
- presenza di attività commerciali;
- presenza di luoghi di interesse pubblico (scuole, ospedali, chiese, ecc.);
- caratteristiche della zona (tipologia di pavimentazione, marciapiedi, presenza di alberature, ecc.).

4. In alcune particolari zone e periodi dell'anno il Settore ambiente e verde pubblico potrà istituire il servizio di pulizia dalle foglie e/o il lavaggio strade mediante l'utilizzo di idonei mezzi opportunamente attrezzati.

5. L'espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato e/o misto o lavaggio implica l'assenza di veicoli in sosta lungo le aree oggetto di intervento, pertanto,

in tali aree, l'Amministrazione potrà provvedere ad apporre apposita segnaletica contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) divieto di sosta;
- b) giorno di spazzamento;
- c) orario del servizio.

6. Il posizionamento della segnaletica dovrà essere effettuato, sentito il Settore infrastrutture della mobilità e traffico, nel rispetto del codice della strada e di eventuali altre disposizioni comunali. Il mancato rispetto della segnaletica comporterà la rimozione forzata dei veicoli e/o l'apposizione delle ganasce o altri analoghi sistemi bloccanti.

Articolo 4.2

Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Comune provvede all'installazione di cestini stradali per rifiuti di piccole dimensioni in aree caratterizzate da:

- intensità del traffico pedonale;
- presenza di attività commerciali;
- presenza di luoghi di interesse pubblico (scuole, ospedali, chiese, ecc.).

2. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente per rifiuti di piccole dimensioni (cicche spente, scontrini, fazzoletti, deiezioni canine, ecc.). È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, rifiuti pericolosi, tossici, nocivi e simili.

3. È fatto divieto a chiunque di depositare rifiuti in prossimità di tali contenitori.

4. Qualora la tipologia di cestino stradale preveda il conferimento di diverse tipologie di rifiuti (plastica, carta, ecc.) l'utente che intende utilizzarlo deve attenersi scrupolosamente alle regole di differenziazione dei rifiuti in questo riportate.

Articolo 4.3

Pulizia dei terreni non edificati

1. Le aree non fabbricate, qualunque sia il loro uso o destinazione, devono essere conservate da parte dei proprietari, locatari, o conduttori costantemente libere da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea a evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione.

Articolo 4.4

Rifiuti dell'attività edilizia

1. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. I rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dalle utenze domestiche, non devono essere conferiti nei cassonetti/contenitori stradali né con il sistema PaP ma possono essere conferiti negli appositi contenitori ubicati nei centri di raccolta, nei limiti di cui al Regolamento di gestione degli ecocentri stessi.

3. Tutti i soggetti, privati o pubblici, che effettuino lavori di qualsiasi natura nel territorio comunale di Sassari sono tenuti:

- prima dell'inizio dei lavori: se le attività possono generare interferenze con lo svolgimento dei servizi disciplinati dal presente Regolamento (raccolta dei rifiuti e/o spazzamento delle strade), darne comunicazione al Settore ambiente e verde pubblico con **almeno 15 giorni di anticipo** al fine di concordare le soluzioni più idonee alla gestione delle problematiche che si potranno presentare;
- durante la loro esecuzione: mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di contenere la produzione di rifiuti di qualsiasi natura (macerie, polveri, ecc.) ovvero di impedire la loro dispersione al di fuori dell'area di cantiere;
- alla conclusione degli stessi: ripristinare lo stato iniziale dei luoghi dal punto di vista dei servizi di cui al presente Regolamento (pulizia del manto stradale, ri-tracciamento degli stalli, ecc.).

4. Qualora non venga rispettata la tempistica di cui al punto precedente o venga omessa tale comunicazione, **l'eventuale impedimento alla raccolta dei rifiuti nell'area di cantiere o l'impossibilità di raggiungere aree esterne al cantiere stesso ai fini della raccolta dei rifiuti verranno considerati interruzione di pubblico servizio.**

Articolo 4.5

Pulizia dei mercati e delle aree mercatali

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono aver cura dell'area a loro disposizione e in particolare:

- prima delle operazioni di vendita: munirsi di tutte le attrezzature, conformi alle indicazioni del Gestore in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti, necessarie per la loro corretta raccolta e differenziazione ai sensi del presente Regolamento;
- durante le operazioni di vendita: contenere per quanto possibile la dispersione dei rifiuti al di fuori dell'area di vendita;
- al termine delle operazioni di vendita: pulire l'area lasciandola libera da qualsiasi residuo solido e/o liquido e conferire i rifiuti raccolti (correttamente differenziati) conformemente alle indicazioni impartite dal Settore ambiente e verde pubblico, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 4.6

Manifestazioni e spettacoli

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche

o a uso pubblico, anche senza finalità di lucro, nell'ambito delle quali si producano rifiuti urbani di cui al presente Regolamento, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, sono tenuti:

- prima dell'evento: a far richiesta al Settore ambiente e verde pubblico, **almeno 15 giorni prima della data di inizio**, degli eventuali servizi necessari (raccolta rifiuti, spazzamento, fornitura contenitori, ecc.);
- durante l'evento: a garantire, per quanto possibile, la corretta differenziazione dei rifiuti prodotti e ridurre la dispersione dei rifiuti al di fuori dell'area interessata dalla manifestazione. Se la manifestazione prevede la somministrazione di cibo e/o bevande, gli organizzatori si devono attenere a quanto disciplinato nel successivo articolo 5.4 in merito all'utilizzo di prodotti biocompostabili;
- al termine dell'evento: a lasciare l'area pulita e conferire i rifiuti conformemente alle indicazioni impartite dal Settore ambiente e verde pubblico, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta.

2. In caso di mancato rispetto delle tempistiche suddette, il servizio non potrà essere garantito.

3. Eventuali prescrizioni particolari impartite da soggetti terzi (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, ecc.) saranno a totale carico del soggetto organizzatore.

4. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il Gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

5. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti o luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

6. Il soggetto organizzatore deve prevedere, a propria cura e spese, all'installazione (e alla relativa gestione) di un congruo numero di bagni chimici, proporzionato all'affluenza di pubblico/partecipanti prevista per la manifestazione/evento/spettacolo organizzato.

7. Il Comune di Sassari provvederà all'installazione di bagni chimici nell'ambito di manifestazioni/eventi di cui risulta essere il soggetto organizzatore o promotore ovvero laddove il contesto dell'evento non garantisca la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Resta inteso che saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dalle normative nazionali, regionali o comunali.

Articolo 4.7

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Ai fini del presente Regolamento il Cimitero comunale, unitamente a tutte le attività a esso connesso (pulizia vialetti, pulizia di tombe e loculi da parte di privati, ecc.), è da intendersi come un'unica grande utenza non domestica. Pertanto i rifiuti (carta/cartone, plastica, rifiuti organici, secco residuo e vetro) prodotti dal Concessionario del servizio cimiteriale e dagli esercenti delle attività

ubicate all'esterno dell'area cimiteriale (fiorai) verranno gestiti conformemente a quanto previsto all'articolo 3.3.

2. Qualora il Gestore del servizio di igiene urbana rilevasse, al momento del prelievo/svuotamento dei cassonetti, la “non conformità” nel conferimento, non dovrà ritirare i rifiuti e sarà tenuto a fornire immediata comunicazione al Settore ambiente e verde pubblico per i provvedimenti di competenza.

3. Il Concessionario del servizio cimiteriale dovrà provvedere direttamente all'organizzazione della raccolta dei rifiuti da esumazione e da estumulazione.

Articolo 4.8

Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, o rimozione di manifesti, o attività che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie interessata.

2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale previsto.

Articolo 4.9

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere preferibilmente condotti in aree tali da creare il minor disagio ai cittadini (margini dei marciapiedi e delle strade). Resta fermo il divieto di condurre gli animali a ridosso degli alberi/piante, nelle aiuole, nei prati e nelle aree verdi in genere.

2. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci prodotte dai propri animali, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni e di contenitore con acqua per aspergere e dilavare le urine e le deiezioni e completare così la pulizia delle superfici. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di *handicap* impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci, per i quali il Comune, su richiesta, rilascerà deroga *ad personam*.

TITOLO 5

NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Articolo 5.1

Finalità

1. Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune di Sassari programma e attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.

2. Al momento della redazione del presente Regolamento si individuano le seguenti azioni:

- Compostaggio domestico;
- Riutilizzo dei materiali e dei beni;
- Limitazioni all'utilizzo delle plastiche;
- Limitazioni al volantinaggio.

3. L'Amministrazione si riserva di individuare ulteriori azioni con il medesimo scopo per l'attuazione delle quali verranno adottati gli atti opportuni per la divulgazione delle opportune indicazioni/specifiche.

Articolo 5.2

Compostaggio domestico

1. Ai fini del presente Regolamento, per compostaggio domestico si intende la gestione dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, ecc.) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, verdura e avanzi di cibo) effettuata presso il luogo di produzione degli stessi e finalizzata alla produzione di *compost* che può poi essere utilizzato nel medesimo luogo.

2. Il compostaggio domestico affianca l'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare o stradale con cassonetti del rifiuto umido. Deve, quindi, considerarsi parte integrante dell'insieme di pratiche legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, più in generale, volte alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e, pertanto, alla salvaguardia dell'ambiente.

3. Il Comune di Sassari promuove e incentiva questa pratica in quanto fondamentale ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità alla base del presente Regolamento.

4. Le utenze che attueranno il compostaggio domestico stipulano apposita convenzione con il Comune e sono soggette a verifica, a cura del personale comunale all'uopo addetto, della corretta applicazione delle modalità di compostaggio.

5. La pratica del compostaggio domestico nel territorio comunale di Sassari è svolta:

- su base prescrittiva stabilita dall'Amministrazione;
- su base volontaria da parte dell'utenza.

6. L'Amministrazione provvederà a istituire e tenere aggiornato, anche tramite il Gestore del servizio pubblico, un Albo comunale dei Compostatori.

7. Le utenze presso le quali è obbligatoria la pratica del compostaggio domestico verranno iscritte d'ufficio all'Albo comunale dei Compostatori, mentre quelle che aderiranno su base volontaria dovranno farne esplicita richiesta.

5.2.1 Compostaggio domestico su base prescrittiva

1. L'Amministrazione individua e perimetra gli ambiti territoriali dove non è istituita la raccolta della frazione organica in quanto è obbligatorio il ricorso alla pratica del compostaggio domestico. Tali aree includono, in linea generale:

- case sparse nell'agro;
- case sparse nel continuo urbano;
- borgate;

- zone periferiche del centro urbano;
 - zone periferiche delle borgate.
2. Le utenze domestiche e non domestiche ricadenti in tali ambiti dovranno utilizzare apposita compostiera di adeguata capacità assegnata dal Gestore a titolo di comodato d'uso gratuito, unitamente al materiale informativo necessario per una corretta pratica a eseguire il compostaggio domestico.
3. In alternativa è consentito effettuare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti anche con una compostiera acquistata direttamente dall'utenza.
4. Alle utenze domestiche ricadenti negli ambiti territoriali dove è obbligatoria la pratica del compostaggio domestico, il Settore bilancio e tributi riconosce uno sgravio tariffario sul tributo dei rifiuti tarato sull'effettiva riduzione dei costi per effetto dell'attivazione del compostaggio domestico.
5. A tal fine, con cadenza annuale, il Settore ambiente e verde pubblico comunica al Settore bilancio e tributi l'elenco degli utenti non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto.
6. Nel caso di utenze presso le quali, pur vigendo l'obbligatorietà della pratica del compostaggio domestico, sussistano oggettivi impedimenti alla sua effettuazione, il Settore ambiente e verde pubblico può concedere, previa richiesta dell'interessato, una specifica deroga. A tal fine l'utenza che ritiene di non poter effettuare il compostaggio domestico deve inoltrare domanda di deroga al Settore ambiente e verde pubblico, indicandone le cause ostative come disciplinato al precedente punto 3.2.7; il Settore ambiente e verde pubblico, valutate le motivazioni ed effettuato l'eventuale sopralluogo *in situ*, dispone a suo insindacabile giudizio l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
7. Costituiscono elementi di oggettivo impedimento:
- assenza di una superficie verde pari ad almeno 250 m²;
 - occupazione dell'immobile in maniera non continuativa o stagionale;
 - presenza di utenti con particolari patologie incompatibili con la pratica del compostaggio domestico.
8. In caso di accoglimento dell'istanza, il Settore ambiente e verde pubblico provvederà alla cancellazione dell'utenza interessata dall'Albo comunale dei Compostatori, mentre, per la gestione dei rifiuti organici prodotti dall'utenza, potrà disporre:
- l'attivazione della specifica raccolta domiciliare (tale eventualità è attuabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utenza risulti prossima e/o di passaggio rispetto a una zona ove è attiva la raccolta della frazione organica); in tal caso non è prevista alcuna riduzione tariffaria;
 - il vincolo di esclusivo conferimento presso una batteria di cassonetti stradali (tale eventualità è attuabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utenza risulti prossima a una zona ove è attiva la raccolta stradale della frazione organica ovvero nel caso in cui l'utente dichiara di essere in grado, per proprie ragioni (lavoro, ecc.) di conferire il rifiuto presso una determinata batteria di cassonetti stradali); in tal caso, all'utenza potrà essere riconosciuta una riduzione tariffaria sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale sulla tariffazione dei rifiuti.

9. Per tutti casi, e in particolar modo per quelli in cui non sia di semplice attuazione una delle soluzioni di cui all'elenco precedente, il Settore ambiente e verde pubblico esaminerà la situazione specifica al fine di individuare la soluzione più idonea dal punto di vista tecnico, economico e ambientale.

5.2.2 Compostaggio domestico su base volontaria

1. L'utenza ricadente in un ambito territoriale in cui è attivo il servizio di raccolta della frazione organica (sia mediante contenitori stradali che mediante il sistema PaP) può comunque optare, qualora sussista la possibilità tecnica e la disponibilità di spazi tale da non recare pregiudizi al vicinato, per il compostaggio domestico.

2. L'utenza interessata dovrà in questo caso fare istanza al Settore ambiente e verde pubblico di inserimento nell'Albo comunale dei Compostatori. Il Settore ambiente e verde pubblico, in caso di positivo accoglimento della richiesta, provvederà a iscrivere l'utenza all'Albo comunale dei Compostatori dandone comunicazione al Settore bilancio e tributi al fine di riconoscere all'utenza lo sgravio tariffario secondo quanto disciplinato nell'apposito Regolamento tariffario.

3. Tutte le utenze iscritte nell'Albo comunale dei Compostatori sono soggette a periodici controlli sul corretto utilizzo della compostiera. Qualora si ravvisino irregolarità nella gestione dei rifiuti organici, l'utenza, oltre a incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del successivo articolo 6.6, sarà immediatamente sospesa dall'Albo e assoggettata a pagare, per l'anno in corso, l'intero tributo sui rifiuti.

Articolo 5.3

Riutilizzo dei materiali e dei beni

1. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., la determinazione della qualifica di rifiuto spetta al produttore: di fronte a un oggetto/bene, ancora funzionale al proprio scopo, il proprietario che non intenda più usufruirne, può decidere se classificarlo come rifiuto (e pertanto conferirlo al servizio pubblico di raccolta) o cederlo ad altri soggetti i quali potranno continuare a utilizzarlo, allungandone di fatto la vita e rimandandone le fasi di riciclo/smaltimento.

2. Il Comune di Sassari promuove azioni di questo tipo, volte ad allungare la vita a oggetti/beni altrimenti destinati alla filiera del rifiuto (riciclo e/o smaltimento).

3. A tal fine nel territorio comunale di Sassari è attualmente presente e operativo un Centro del Riuso, sito in via Montello, e altri potranno diventare operativi nei prossimi anni.

4. Le modalità di conferimento/gestione di tutti i Centri del Riuso vengono disciplinate da apposito Regolamento, pertanto, ai fini del presente articolo, si rimanda integralmente agli specifici Regolamenti di gestione.

5. Sempre con il medesimo fine potranno essere organizzate giornate a tema o istituiti centri del riuso mobili e/o itineranti volti a sottrarre dalla potenziale dismissione oggetti e/o beni ancora utilizzabili.

*Articolo 5.4**Limitazioni all'utilizzo delle plastiche*

1. Il presente articolo disciplina le limitazioni/divieti di utilizzo di alcune categorie di oggetti usa e getta realizzati in materiale plastico, quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- piatti, bicchieri e posate;
- cannucce;
- contenitori/vaschette per trasporto e/o consumo di pasti.

2. Il divieto assoluto di immettere e/o utilizzare gli oggetti di cui all'elenco precedente (o simili) vige dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento nei seguenti casi:

- spiagge e arenili;
- parchi, pinete e più in generale spazi verdi prospicienti luoghi di interesse culturale, storico, architettonico e paesaggistico;
- qualsiasi manifestazione all'aperto (feste patronali, concerti, processioni, eventi, ecc.).

3. Le utenze non domestiche, siano esse fisse (bar, ristoranti, ecc.) o temporanee (chioschi, bancarelle, ecc.) autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande presso i suddetti siti e/o in occasione di manifestazioni all'aperto, devono impiegare stoviglie riutilizzabili oppure in materiali biocompostabili (certificazione OK Compost, norme EN 13432 EN 14995 o simili).

4. È vietato l'utilizzo di stoviglie in plastica usa getta nelle mense (scuole di ogni ordine e grado, convitti, ospedali, case di cura, refettori, ecc.).

5. Non sono ammesse deroghe di alcun tipo rispetto a quanto stabilito nel presente articolo.

*Articolo 5.5**Divieto di volantinaggio*

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta o all'interno delle cassette postali, presso le singole abitazioni e/o i condomini, che prospettino sulla pubblica via.

*Articolo 5.6**Lanci collettivi di palloncini e uso di coriandoli*

1. Nel territorio comunale di Sassari è fatto assoluto divieto effettuare "lanci collettivi di palloncini", ovvero prevedere, nell'ambito di manifestazioni, spettacoli, feste (anche private), eventi e similari, la liberazione di palloncini in spazi aperti.

2. Il divieto di cui al capoverso precedente non si applica nel caso di utilizzo di palloncini biocompostabili; in questo caso, chi intenda organizzare un'attività che preveda un "lancio collettivo di palloncini" dovrà fare apposita richiesta (con 15 giorni di anticipo) al Settore ambiente e verde pubblico, allegando alla domanda la scheda tecnica del palloncino biocompostabile che si intende utilizzare.

3. È altresì vietato il lancio di coriandoli in materiale non biocompostabile.

*Articolo 5.7**Divieto di fumo presso spiagge e arenili*

1. È vietato fumare in tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale di Sassari.
2. Presso tali aree sarà possibile fumare solo ed esclusivamente nelle apposite aree/isole allestite allo scopo.
3. Non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo le sigarette elettroniche.

*Articolo 5.8**Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale*

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione promuove e incoraggia la collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni le quali ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e operino a scopo non professionale. Tali attività possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - giornate a tema dedicate alla raccolta di particolari rifiuti o alla pulizia di aree;
 - divulgazione di buone prassi in materia ambientale;
 - laboratori di compostaggio domestico e/o di recupero di materiali.
2. Restano a carico di tali associazioni l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie nell'espletamento del particolare servizio. In particolare, esse devono:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;
 - non comportare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana;
 - non determinare la formazione assembramenti qualora siano in vigore misure per il distanziamento fisico a tutela della salute dei partecipanti all'iniziativa.

TITOLO 6

CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

*Articolo 6.1**Qualità dei materiali raccolti*

1. I cittadini devono attenersi alle indicazioni fornite dal Settore ambiente e verde pubblico e dal Gestore del servizio pubblico di raccolta in materia di corretto conferimento dei rifiuti. Tali indicazioni, fornite attraverso i canali istituzionali quali il sito del Comune di Sassari o il portale del Gestore del servizio pubblico di raccolta, tengono conto degli Accordi di programma siglati dai Consorzi di filiera (plastica, carta/cartone, vetro, ecc.) all'interno dei quali vengono specificate le

caratteristiche qualitative che i rifiuti devono possedere al fine di poter essere avviati a recupero nelle piattaforme convenzionate.

Articolo 6.2

Sistema di pesatura dei rifiuti

1. Il Decreto del Ministero dell'ambiente del 20.4.2017 individua i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani in modo che i Comuni possano attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti stessi nelle forme ammesse dall'Unione europea.
2. L'articolo 6 del D.M. di cui sopra prevede due modalità per la misurazione: la pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.
3. Il Comune di Sassari intende dotarsi delle migliori tecnologie disponibili al fine di consentire una misurazione quanto più precisa possibile della rilevazione del peso dei rifiuti conferiti dai cittadini, al fine di formulare una tariffa puntuale.
4. Nelle more di quanto sopra programmato, poiché l'attuale contesto di gestione dei rifiuti del territorio comunale, in cui è prevista la coesistenza di diverse modalità di conferimento dei rifiuti (mastelli, sacchi, contenitori carrellati, cassonetti stradali, campane, ecc.) e diverse modalità di raccolta (PaP e stradale), rende difficile se non impossibile la misurazione del peso dei rifiuti all'atto del ritiro/raccolta/svuotamento, il Comune intende adottare un sistema di misurazione del peso del tipo **indiretto**.

- Utenze servite con il PaP

Il sistema proposto si basa sulla rilevazione dei seguenti dati:

Volumetria del contenitore/sacco esposto per la raccolta: è la volumetria del contenitore svuotato o del sacco raccolto; attraverso il riconoscimento del codice dell'attrezzatura è possibile risalire alla tipologia di contenitore/sacco e conoscerne la relativa volumetria;

Tipologia del rifiuto raccolto: attraverso il riconoscimento del codice dell'attrezzatura è possibile risalire alla tipologia di contenitore/sacco e conoscerne la relativa tipologia di rifiuto;

Determinazione del coefficiente di Peso Specifico: il peso specifico viene determinato, per ciascuna frazione di rifiuto, dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata; il calcolo sarà ottenuto attraverso una campagna periodica di pesatura puntuale dei rifiuti raccolti.

Grazie al codice a barre presente sui contenitori e sulle buste fornite alle utenze, alla tipologia del materiale raccolto e sulla base delle informazioni rilevabili dal numero di prese effettuate nel corso di un anno solare è possibile risalire al quantitativo medio conferito da un dato utente per una determinata frazione di rifiuto.

- Utenze servite mediante il sistema stradale

Grazie al numero di utenze servite da una data batteria e dal peso dei rifiuti misurato a destino è possibile risalire al quantitativo medio conferito da un dato utente per una determinata frazione di rifiuto. Il Comune intende avviare un sistema di raccolta stradale mediante cassonetti informatizzati, dotati di impianto di videosorveglianza, in grado di registrare il conferimento di ogni

singolo utente mediante una tessera di accesso/apertura. Mediante tale sistema i dati ottenuti, pur rimanendo medi e statistici, saranno più puntuali e affidabili.

Articolo 6.3

Piano di controllo del territorio

1. Il Settore ambiente e verde pubblico, con la collaborazione del Gestore dei servizi di igiene urbana, può predisporre un “piano di controllo” al fine di garantire il rispetto da parte di tutti gli utenti delle norme comportamentali di cui al presente Regolamento, nonché di prevenire, controllare e reprimere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio.
2. Il piano di controllo conterrà, laddove predisposto, la descrizione delle tipologie e il dettagliato programma operativo di interventi studiati per il territorio da condurre con continuità e specificherà le attività di competenza del Gestore e quelle dell’Amministrazione.
3. In particolare, il piano di controllo prevederà, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - monitoraggio delle esposizioni dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche con il sistema PaP;
 - controllo sulla qualità dei conferimenti da parte delle utenze domestiche e non domestiche servite con il sistema PaP;
 - verifica sugli accessi ai Centri di Raccolta comunale;
 - monitoraggi delle richieste di ritiro ingombranti a domicilio;
 - controllo sulla corretta effettuazione del compostaggio domestico;
 - controllo di potenziali situazioni anomale nei conferimenti presso i cassonetti stradali (ad esempio problematiche ricorrenti, conferimenti anomali, ecc).
4. Tale piano verrà periodicamente aggiornato per tener conto di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

Articolo 6.4

Divieti

1. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque;
 - b) il conferimento dei rifiuti non differenziati per tipologia;
 - c) conferire all'esterno dei cassonetti e/o delle isole ecologiche informatizzate, anche nell'eventualità che gli stessi siano colmi;
 - d) l'imbrattamento della pubblica via, del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (quali ad esempio bucce, mozziconi di sigarette, scontrini, pezzi di carta e simili, gomme da masticare, ecc.), spandimenti di liquidi, di altre sostanze e di deiezioni di animali;
 - e) lo sversamento di liquidi o altri rifiuti all'interno delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;
 - f) il conferimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Sassari da parte dei non residenti, ad esclusione: dei soggetti passivi della tassa rifiuti (TARI) nel Comune di Sassari, dei domiciliati per motivi di studio o lavoro o esigenze familiari presso il Comune di Sassari e dei turisti;

- g) il conferimento di rifiuti ingombranti e/o pericolosi nei contenitori/cassonetti stradali o nelle isole ecologiche informatizzate;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti, dei rifiuti pirotecnici o da scoppio o tali da danneggiare il contenitore;
- i) il conferimento di imballaggi voluminosi le cui dimensioni non siano state precedentemente ridotte mediante piegamento, schiacciamento o taglio;
- j) il conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti prodotti da attività di costruzione/demolizione;
- k) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
- l) il parcheggio davanti ai cassonetti stradali e/o intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- m) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- n) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori e cestini stradali dislocati nel territorio comunale o nei contenitori singoli della raccolta "*porta a porta*";
- o) l'uso dei cestini gettacarte presenti sul territorio per buste, cartoni della pizza, e altri rifiuti di medie e grandi dimensioni; il loro utilizzo è infatti consentito solo ed esclusivamente per rifiuti di piccole dimensioni (cicche, scontrini, deiezioni canine, ecc.);
- p) l'utilizzo, per il conferimento di rifiuti, di sacchi non semitrasparenti, tali da non consentire la verifica della tipologia di rifiuto in essi presente, salvo quanto espressamente previsto alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3.2.1 e alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 3.2.3;
- q) il conferimento dei rifiuti ingombranti presso le "isole ecologiche e punti di raccolta mobili" al di fuori delle ore e dei giorni stabiliti dal calendario e/o in assenza degli operatori ecologici;
- r) il deposito sulla via pubblica dei rifiuti ingombranti per il ritiro presso il domicilio in ore e giorni diversi o in modo difforme da quanto concordato con il numero verde messo a disposizione dal Gestore del servizio;
- s) il conferimento nei contenitori stradali da parte delle utenze residenti/domiciliate nelle zone in cui è attivo il servizio "*porta a porta*" (salvo le deroghe di cui all'articolo 3.2.7);
- t) il conferimento dei rifiuti in maniera difforme rispetto alle modalità previste per il servizio "*porta a porta*" da parte delle utenze residenti/domiciliate nelle zone in cui è attivo il servizio, ossia:
 - 1 – per le utenze domestiche singole, l'utilizzo di dotazioni diverse rispetto a quelle fornite dal Gestore (es. sacchi, contenitori, ecc.);
 - 2 – per i condomini, l'utilizzo da parte dei singoli condòmini di dotazioni diverse rispetto a quelle assegnate al condominio per il conferimento dei rifiuti;
 - 3 – l'esposizione dei contenitori e sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal calendario di conferimento proposto dal Gestore e approvato dal Settore ambiente e verde pubblico;
- u) il conferimento dei rifiuti in maniera difforme rispetto alle modalità previste per il servizio "*porta a porta*" da parte delle utenze non domestiche, ossia:

- 1 – l'utilizzo dei contenitori stradali per il conferimento di rifiuti prodotti dalla loro attività, salvo il rilascio di specifiche deroghe, secondo quanto disciplinato al precedente articolo 3.2.7;
 - 2 – lo spostamento dei contenitori posizionati all'esterno dell'attività, rispetto al punto concordato con il Gestore, come previsto al comma 11 dell'articolo 3.3;
 - 3 – l'esposizione dei contenitori e sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal calendario di conferimento proposto dal Gestore e approvato dal Settore ambiente e verde pubblico;
 - 4 – il mancato ritiro dalla pubblica via, successivamente allo svuotamento da parte del Gestore, dei contenitori assegnati, salvo quanto previsto dall'articolo 3.3 comma 11;
 - 5 – l'utilizzo di contenitori diversi da quelli forniti dal Gestore;
 - 6 – il conferimento degli imballaggi in vetro nell'orario compreso tra le ore 23:00 e le 8:00;
 - v) l'uso improprio dell'Isola ecologica informatizzata da parte dell'utenza;
 - w) l'utilizzo di coriandoli e simili in materiale non biodegradabile (tipo materiale plastico) in occasione di festeggiamenti privati su suolo pubblico e di lancio in spazi aperti di palloncini realizzati in materiali non biodegradabile;
 - x) il lancio di volantini e/o di collocazione degli stessi sui veicoli in sosta o all'interno delle cassette postali prospicienti la pubblica via;
 - y) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento ai sensi dell'articolo 1.2 con particolare riferimento ai rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 254/2003 e ss.mm.ii. e ai rifiuti speciali di cui all'articolo 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
 - z) fumare in tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale di Sassari, salvo nelle aree appositamente allestite.
2. Ulteriori disposizioni e divieti potranno essere previsti con atti appositamente emanati.

Articolo 6.5

Controlli e vigilanza

1. L'Amministrazione comunale espleta l'attività di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni, tramite la Polizia Locale, la Compagnia Barraccellare e in collaborazione con le altre Forze di Polizia competenti in materia.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di attivare forme di controllo e di supporto alla vigilanza per il tramite di personale non alle dirette dipendenze dell'Ente.
3. È in facoltà dell'Ente, al fine di contrastare la violazione delle norme vigenti in materia, attivare modalità di controllo da remoto facendo ricorso a sistemi di videosorveglianza, utilizzo di droni e altri sistemi automatizzati, nel rispetto della normativa della *Privacy* e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale sulla videosorveglianza.

Articolo 6.6

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali,

sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

2. Con successiva deliberazione della Giunta comunale verranno determinate, sulla base della gravità delle violazioni di cui al presente Regolamento, in misura fissa, le specifiche sanzioni all'interno del limite edittale sopra previsto.

3. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi della gestione dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6.7

Sanzioni accessorie

1. Qualora la violazione di una norma del presente Regolamento comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione degli eventuali rifiuti abbandonati o erroneamente depositati sul suolo pubblico.

2. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei rifiuti abbandonati o erroneamente depositati sul suolo pubblico, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

3. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

TITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.1

Disposizioni finali

1. Il cittadino è tenuto a tenersi informato circa le modalità afferenti la raccolta dei rifiuti mediante il sito istituzionale o altre modalità anche telematiche attivate dal Comune, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le leggi e disposizioni regionali inerenti ai rifiuti urbani nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana.

3. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

4. Questo Regolamento, a far tempo dalla sua entrata in vigore, abroga il Regolamento precedente, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21 marzo 2023.
5. Questo Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e dell'Unione Europea, in materia di gestione dei rifiuti.
6. Le disposizioni del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutare il loro impatto sull'organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, commerciale e produttivo.